LEGITTIMO AFFIDAMENTO

LA CASSA HA IL DOVERE DI CONTROLLARE LE COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI

L'ente previdenziale privato o pubblico è tenuto a riscontrare la posizione contributiva: riconosciuti i danni alla vedova del professionista, cui era stata negata la pensione di reversibilità.

di **Danilo De Fino**
Area Previdenza

Con la sentenza n.1659 del 27 gennaio 2014, la Corte di Cassazione (sezione lavoro) ha espressamente affermato il principio che le Casse di previdenza private hanno nei confronti dei loro iscritti il dovere di essere diligenti nelle loro comunicazioni, stante le maggiori conoscenze di cui godono e la disponibilità di dati più ampi rispetto agli iscritti, in virtù dell'amministrazione di beni e della gestione di posizioni altrui svolta.

Tale posizione, infatti, genera affidamento nei destinatari in merito alla posizione assicurativa dell'interessato.

La pronunzia ha riguardato nello specifico una vicenda che ha visto coinvolta la Cassa degli Ingegneri e Architetti (Inarcassa). In sostanza al richiedente, che era caduto in errore in una comunicazione diretta alla Cassa e relativa alla data di iscrizione ad essa, era stato riconosciuto nel 1999 il diritto a pensione di anzianità, nonostante al tempo della domanda mancassero ancora 16 giorni alla maturazione del requisito iscrittivo e contributivo necessario (venti anni). La Cassa aveva proceduto alla liquidazione della pensione diretta, previa comunicazione all'interessato della sussistenza dei requisiti utili.

L'Ente aveva riscontrato l'errore soltanto cinque anni dopo quando, a seguito del decesso del pensionato, era stata avviata l'istruttoria per la pensione di reversibilità in favore della vedova.

L'Inarcassa aveva negato il diritto sul presupposto che, non sussistendo il requisito dell'iscrizione ventennale in capo al *de cuius* e di conseguenza il diritto alla pensione diretta liquidatagli, non poteva sorgere il diritto della vedova alla reversibilità.

Per i giudici, invece, è ininfluente l'errore del professionista richiedente la pensione riguardante la data della sua effettiva iscrizione alla Cassa. L'Ente di previdenza aveva a disposizione gli strumenti per riconoscere la svista, usando l'ordinaria diligenza, anche alla luce della documentazione richiesta al professionista e da questi prodotta; tra l'altro l'errore venne rilevato tardivamente, quando l'assicurato era ormai deceduto e non poteva porvi rimedio.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la Suprema Corte ha ritenuto che il comportamento della Cassa violasse il legittimo affidamento dell'iscritto relativo alle comunicazioni fornitegli dall'Ente concernenti la propria posizione iscrittiva e contributiva. Pertanto è stato affermato, a titolo di risarcimento, il diritto della vedova alla pensione di reversibilità.

È doveroso evidenziare che, nel contesto odierno, l'adozione di sistemi informativi sempre più evoluti deputati a gestire la posizione dell'associato alla Cassa, sia durante il periodo di attività, che per quanto concerne il pensionamento, nonché il ricorso ad un sistema di gestione qualità, che monitora le diverse fasi delle procedure interne degli Enti previdenziali, dovrebbero garantire, tra l'altro, anche l'eliminazione di simili errori. ➳